


Prot. n° 131 del 01 GIU. 2010



# COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 97	OGGETTO Linee guida operative per l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico - ricreative
DATA 27/05/2010	

L'anno **DUEMILADIECI**, questo giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO**  
con inizio alle ore **10,00** nella sede Comunale di Cerveteri.

### LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>Gino Ciogli</b>	<b>SINDACO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Alessio Pascucci</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Franco Borgna</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Francesca Cennerilli</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Aldo De Angelis</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Rita Lucarini</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Matteo Luchetti</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Giuseppe Zito</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE</b>

Presiede il **SINDACO** **Gino Ciogli**

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** **Carlo De Angelis**

**Il Presidente riconosciuto legale il numero degli interventi per validamente deliberare, apre la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto**

A richiesta del Sindaco è stata redatta, a cura del Dirigente dell'Area 3<sup>^</sup>, la presente proposta di deliberazione che viene sottoposta all'esame per l'approvazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Linee guida operative per esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico - ricreative".

**Premesso che:**

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 30 luglio 2001, "linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della legge regionale n. 14 del 06/08/1999", riserva ai Comuni la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito, nonché l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- con Circolare n. 3/2002 la Regione Lazio - Dipartimento Sociale Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo, ha stabilito che è competenza delle Capitanerie di Porto emanare apposite ordinanze balneari che riguardino la salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, e che rientra, tra tali funzioni "l'apprestamento dei sistemi di sicurezza da porre in essere sia da parte dei concessionari demaniali marittimo - che da parte dei Comuni costieri [...]";
- nell'Ordinanza n. 42/2007 "Ordinanza di sicurezza balneare" il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Civitavecchia del 30/04/2007, all'art. 6 - Corridoi di lancio - è previsto che "Le domande di autorizzazione per l'installazione di "corridoi" di lancio/atterraggio, che interessino specchi acquei antistanti sia arenili in concessione che liberi, devono essere presentate al Comune competente per territorio [...] Il Comune esaminerà tali istanze nell'ottica di consentire per quanto possibile l'esercizio di un'attività nautica diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari";

**Considerato**, che è intenzione di questa Amministrazione comunale garantire una maggiore tutela della pubblica incolumità e, pertanto, autorizzare l'installazione di corridoi di lancio/atterraggio, così come previsto dall'Ordinanza n. 42/2007 "Ordinanza di sicurezza balneare" del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Civitavecchia del 30/04/2007;

**Ritenuto** altresì necessario e doveroso individuare un'area onde permettere l'esercizio dell'attività di kite-surf, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica nonché la necessità di disciplinare le norme per l'uso di tali attrezzature e gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

**Rilevato** che il Piano di utilizzazione degli Arenili predisposto da questo Ente è attualmente all'esame della Commissione PUA della Regione Lazio e che nelle more della sua approvazione si rende necessario istituire, in conformità allo stesso, un corridoio di lancio pubblico di carattere stagionale;

**Verificato** che nel Piano di utilizzazione degli Arenili predisposto da questo Ente è stato individuata, a cavallo del Fosso Zambra, un'area dedicata alle attività sportive quali windsurf, freestyle e sport similari, previsto nella tav. 9.

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000 n.267;

**Vista** la legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007;

Visto il Regolamento Regionale 15 luglio 2009, n. 11 relativo alla disciplina delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e alla classificazione degli stabilimenti balneari;

## SI PROPONE

Di fornire criteri operativi al fine di disciplinare gli aspetti connessi alla sicurezza dei fruitori delle spiagge, l'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, la regolamentazione degli specchi acquei, la disciplina di tali sport e delle altre attività, sia per le aree in concessione che per quelle libere all'uso pubblico secondo le seguenti linee guida:

“L'inizio della stagione balneare è fissata per il periodo dal **25 Aprile** al **30 Settembre** di ogni anno, dando atto che le operazioni di allestimento delle strutture, propedeutiche all'apertura delle attività balneari, potranno essere iniziate a decorrere dal 30 marzo, e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dovranno essere concluse entro il 31 ottobre. Durante tali operazioni sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione. Nel caso in cui durante tali operazioni sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.), l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico.

Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario.

L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia in concessione, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, devono essere indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare. La pulizia dell'arenile con mezzi meccanici è consentita nella fascia oraria compresa tra le 19,00 e le 8,30 del giorno successivo. Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, l'arenile in concessione dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.

L'apertura degli stabilimenti balneari, al fine di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali oggetto di concessione, dovrà avvenire, non oltre il 01 Giugno e la chiusura non prima del 15 settembre; i concessionari interessati a sospendere l'attività dovranno darne comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo di questo Comune; nel periodo della stagione balneare devono funzionare tutti i servizi delle strutture balneari. Prima dell'apertura delle strutture balneari i concessionari dovranno premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto.

Gli orari di apertura e balneazione sono i seguenti:

**dal 01 maggio al 30 settembre, dalle ore 8,30 alle ore 19,00**

**è fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti autorità.**

Gli stabilimenti dovranno garantire quotidianamente almeno i seguenti servizi:

- sedie a sdraio, ombrelloni, lettini, servizi igienici, cabine spogliatoi, servizio di primo soccorso e servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- mantenere lo stato di pulizia giornaliera e di decoro di tutta la superficie in concessione, dello specchio di mare antistante e di tutti i manufatti insistenti su di essa, nonché di quanto posto nei 50 mt a dx e 50 mt a sn della medesima area in concessione, rispettando il profilo naturale dell'arenile in concessione;

- delimitare l'area in concessione in materiale ecocompatibile e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. Lazio n. 1161/2001, e fatta salva la fascia dei 5 m dalla battigia;
- esporre in modo ben visibile, nell'arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano ed inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, e su eventuali pericoli;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili alla clientela;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti, etc.), con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- attuare pratiche di ecosostenibilità e differenziazione dei rifiuti tramite appositi contenitori colorati;
- garantire l'apertura per tutti i giorni festivi e prefestivi, compatibilmente con le condizioni climatiche, e per un minimo di 4 ore. Eventuali periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Demanio del Comune;
- per quanto attiene al servizio di salvataggio, lo stesso dovrà essere assicurato, quanto meno, nei giorni festivi e prefestivi, mentre per gli altri giorni, se non assicurato, dovrà essere issata la bandiera rossa ed esposto un cartello ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue:

**“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

Disporre il divieto di balneazione:

- a) nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposite Ordinanze del Comune o della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- b) a meno di 500 m dalle navi alla fonda;
- c) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kite-surf, ecc);
- d) a meno di 100 m dalle zone in cui sfociano fiumi, canali e/o collettori di qualunque genere.

**Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione è vietato**

- collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare, anche temporaneamente;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge, al controllo e al soccorso. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;
- posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- lasciare unità in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte delle Ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari, che comunque devono essere posizionati al di fuori dei 5 m di libero transito;
- lasciare oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie sgabelli, teli ecc., nonché mezzi nautici la fascia di 5 m dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 m, l'ampiezza

della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione;

- praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello ecc) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Nelle aree demaniali libere e in concessione è possibile svolgere manifestazioni di breve durata per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli etc.), che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del Comune, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento. Tuttavia tali manifestazioni sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Le strutture realizzate per le attività ricreative suddette dovranno essere opportunamente recintate con idonee reti di protezione;
- condurre e far permanere qualsiasi animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto;

**I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, per un massimo di nr. 10 unità per ogni struttura balneare, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;**

- tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, IPOD, juke box ed in generale altri apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13,00 alle 16,00, rispettando, al riguardo, la specifica Ordinanza Comunale;
- esercitare attività commerciali, ad eccezione della locazione delle imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato. Esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di surf, di windsurf, sci nautico, scuola sub, ...), organizzare manifestazioni nautiche e ricreative, spettacoli pirotecnici, senza nulla osta e/o autorizzazione del Comune. Qualora tali attività dovessero interessare gli specchi acquei prospicienti le spiagge di competenza, dovrà essere acquisita altresì ai fini della sicurezza della navigazione l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- introdurre ed usare bombole di gas, petrolio o altre sostanze infiammabili, nonché accendere fuochi o falò o fornelli;
- effettuare pubblicità, mediante lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario se non espressamente autorizzati. Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo che sulle aree in concessione dotate di impianto fisso, autorizzato per diffusione sonora, in orari che non rechino disturbo alla quiete pubblica. I concessionari di impianti di diffusione sonora devono procedere obbligatoriamente alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità emessi da Organi Istituzionali (Regione, Comune, Capitaneria);
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (mille piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia e protezione civile;
- esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 250 m dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00, con esclusione delle zone specificamente riservate dal Comune per tali attività, appositamente delimitate con idonea segnaletica;

- l'esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del litorale frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di 500 m dalla riva;
- attraversare le zone frequentate dai bagnanti a terra e a mare con un'arma subacquea carica;
- l'esercizio di ogni altra attività di pesca non conforme alle normative vigenti per modalità, quantitativi e strumenti, durante tutto l'arco dell'anno;
- è inoltre fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente. I conduttori di qualsiasi unità devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 m da detti segnalamenti;
- il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle associazioni vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali e aree in prossimità dei fossi, siano esse recintate o non.

La fascia di arenile di m 5 dalla battigia deve essere lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.

Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00, fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

**I concessionari di strutture balneari devono:**

- Assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, anche al fine della balneazione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 m di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

- Raccogliere materiali di risulta e i rifiuti, evitando il contemporaneo prelievo di sabbia dall'arenile, e sistemarli in appositi contenitori con successivo posizionamento all'esterno di ogni singolo stabilimento balneare, spiaggia attrezzata o area, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. I rifiuti non dovranno essere assolutamente depositati né all'interno degli arenili in concessione né negli arenili limitrofi anche se privi di concessionario o gestore.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì disporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree di concessione, altri percorsi di posizione sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine i percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune e dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.

- Assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio per ogni 100 m di fronte mare o frazione con assistenti muniti di brevetti in corso di validità, secondo quanto disciplinato dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

presentare al Comune la Dichiarazione di inizio dell'attività stessa, che potrà essere intrapresa decorsi 30 giorni. Inoltre devono comunicare al comune i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi conformi alla comunicazione.

Gli stabilimenti balneari dovranno essere forniti di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia. Gli estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni vigenti ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili.

Presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Vi dovranno essere tenute pronte all'uso le attrezzature come specificate nell'Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. Tale divieto dovrà essere riportato in maniera ben visibile all'interno dello spazio doccia. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione.

I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari, prima della chiusura serale, devono accertare l'assenza di persone nelle cabine.

È consentito sulle spiagge libere e/o in concessione, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, lo svolgimento in qualsiasi periodo dell'anno di manifestazioni turistiche-ricreative e/o sportive organizzate dagli stessi concessionari o da Associazioni senza scopo di lucro o Enti Pubblici che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti semplicemente poggianti sull'arenile, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre, ovvero a conclusione della manifestazione stessa, se organizzata fuori stagione. Le richieste relative devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento. È consentito altresì, previa comunicazione al Comune, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini - utenti, in materiale ecocompatibile - possibilmente ecolegno - quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, purchè semplicemente poggiate e non infisse al suolo. È obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico pubblico o di radio con frequenza marina VHF.

Affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e l'accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi, idonei all'utilizzo per le persone con handicap.

Esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca copie delle Ordinanze Balneari emesse dal comune, dalla Capitaneria di Porto, la concessione demaniale e comunale e ogni altro documento attestante la regolarità dell'attività svolta.

Provvedere alla raccolta dei materiali organici e inorganici depositati dal mare sulla spiaggia in concessione nonché dei materiali derivati dall'espletamento delle attività commerciali esercitate sull'area concessa.

Esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purchè ciò non arrechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, i concessionari dovranno richiedere apposita autorizzazione all'ufficio comunale preposto e darne comunicazione agli Organi di pubblica Sicurezza specificandone modalità e durata. Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentito dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte (previo nulla osta, assentimenti e/o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di P.S. e inquinamento acustico) per eventi particolari, previa comunicazione al comune, e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro.

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

Per le piscine, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'orario di apertura delle stesse deve essere assicurata la presenza di un addetto, riconoscibile per la

maglietta recante la dicitura "SALVATAGGIO", munito di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- Brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalle sigle "P", "I.P." o "M.I.P.";
- Brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova, così come stabilito dall'ordinanza della Capitaneria di Porto.

In caso di balneazione autorizzata al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari, il servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere ugualmente garantito con le stesse modalità su riportate.

Il **commercio nelle aree demaniali marittime** può essere esercitato dopo avere acquisito il nulla osta da parte del Comune.

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

- esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, per esempio, mobili, carretti, ...;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

Sono escluse dall'accesso le aree demaniali marittime in concessione a terzi.

I **corridoi di lancio** devono essere opportunamente delimitati e, nei pressi della battigia, deve essere sistemato apposito cartello recante la dicitura:

**"CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**

I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche: larghezza 20 m (tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 m, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di 20 m); Profondità 250 m; delimitazione costituita da gavittelli biconici di colore bianco, giallo o arancione collegati da sagola galleggiante tarozzata, posti ad intervalli di 10 m l'uno dall'altro; individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavittelli esterni di delimitazione.

Tutte le unità, a motore e a vela, ivi comprese le tavole a vela, dovranno percorrere i corridoi ad andatura ridotta al minimo e comunque non superiore ai 3 nodi, ed in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. È vietato ormeggiare all'interno dei corridoi di lancio.

Per i concessionari di stabilimenti balneari, i corridoi dovranno essere posizionati in adiacenza di uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione.

L'attività di kite-surf, nel corso della stagione balneare, è vietata all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione (200 m) antistanti i tratti di spiaggia in concessione e i tratti di spiaggia libera frequentata da bagnanti, nonché a meno di 100 m dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei. La pratica del kite-surf, da svolgersi solo in ore diurne, è consentita a coloro che abbiano compiuto almeno 14 anni di età, che indossino una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) ed utilizzino sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; è fatto obbligo di collegare le cime (cd. linee) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra ed è vietato lasciare il kite-surf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

**Area destinata all'attività di Kite-Surf.** La parte di arenile libero posto tra lo stabilimento balneare denominato "Quadrifoglio" (a m 35 dalla recinzione laterale che delimita l'area in concessione) e la foce del fiume Zambra (a m. 15 dalla foce), in conformità al PUA adottato e in



corso di approvazione, è riservato all'atterraggio ed alla partenza dei kite-surf, da effettuarsi obbligatoriamente all'interno di apposito corridoio di lancio. Le manovre di innalzamento ed abbattimento della vela dei kite-surf dovranno avvenire esclusivamente all'interno di un'area a terra appositamente predisposta, di superficie pari a mq 50 x 50, ad una distanza di 5 m dalla battigia. Tale area dovrà essere segnalata nei tre lati rivolti a terra con apposita cartellonistica riportante la dicitura "**AREA KITE-SURF VIETATO SOSTARE**", dovrà essere delimitata nei quattro angoli con paletti colorati ben visibili di altezza pari ad almeno 50 cm collegati tra loro, nei tre lati a terra, con nastro bicolore bianco/rosso;

**Corridoio di lancio dei kite-surf.** Il corridoio di lancio dovrà avere le seguenti caratteristiche, meglio rappresentate nello schema sotto riportato:

- larghezza minima 30 m fronte spiaggia ad allargarsi fino ad un'ampiezza di 80 m alla distanza di 100 m dalla costa;

- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 250 m dalla spiaggia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 m l'una dall'altra;


- ogni gavittello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**" in due lingue: italiano ed inglese e riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio. Nei primi 100 m di corridoio è consentito il transito di un solo mezzo alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

L'uso del corridoio è libero e gratuito e di carattere temporaneo. La sua utilizzazione decorrerà dall'avvenuta sistemazione dell'area e del corridoio e fino al 30 settembre di ogni anno, quando le strutture e la cartellonistica verranno rimosse.

All'interno del corridoio è vietata la balneazione.

Alla gestione dell'area ed al suo allestimento provvederà, a titolo gratuito, l'associazione Assobalneari di Marina di Cerveteri, rappresentata dal suo Presidente, che ne curerà anche lo smantellamento.

L'allestimento dell'area dovrà avvenire come di seguito riportato:



**LEGENDA :**

- - - - - Delimitazione area di decollo ed atterraggio
- - - - - Delimitazione corridoio di lancio

Le presenti linee guida dovranno essere pubblicizzate e rese operative dagli uffici interessati, nonché rispettate da chiunque utilizzi il pubblico demanio”

Attribuire alla deliberazione, stante l’urgenza di assicurare l’applicazione delle linee guida, l’immediata eseguibilità, dichiarandola priva di rilevanza contabile.

# COMUNE DI CERVETERI

(Provincia di Roma)

## OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“Linee guida operative per esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative”.

### *3^ Area Assetto Uso e Sviluppo del Territorio*

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 , comma 1, D. Lgs 267/2000:

**FAVOREVOLE.**

Cerveteri, 27.05.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Sabrina Francioni



Il Dirigente  
Arch. Franco Granata

\*\*\*\*\*

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la suesesa proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** l'allegato parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 3<sup>^</sup> Area Assetto Uso e Sviluppo del territorio competente ;

**ATTESA** la propria competenza a provvedere nel merito;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini dell'immediata eseguibilità,

### DELIBERA



- Di approvare la proposta di deliberazione che precede;
- Di demandare al Dirigente competente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
- Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Gino Ciogli



IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo De Angelis



Il presente atto:

- come risulta dall'attestazione del messo comunale resa in calce alla presente, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot. generale n. 23600 del 01 GIU. 2010), come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L..

Dalla Residenza comunale, li 01 GIU. 2010

Per avvenuta pubblicazione:

IL MESSO COMUNALE



Massimo Tacchetti

UFFICIO NOTIFICAZIONI

IL MESSO

Giorgio Santi Amantini



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Assistenza Organi Istituzionali"

Dott.ssa Antonella Sigillò



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

diverrà esecutiva il giorno 12.06.2010 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, li 01 GIU. 2010



Il Responsabile del Servizio  
"Assistenza Organi Istituzionali"  
Dott.ssa Antonella Sigillò

